

# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

## PROVINCIA DI NAPOLI

**Data Delibera: 31/05/2022**

**N° Delibera: 93**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: L. 2.4.68, NR. 475, L. 8.11.91 NR. 362 COME MODIFICATA DALL'ART. 11 DEL DL N. 1/2022 CONVERTITO IN L. N. 27/2012 - PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DELLA REGIONE - REVISIONE RELATIVA ALL'ANNO 2022. CONFERMA.**

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio alle ore 13:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

---

| N° | Cognome Nome        | Qualifica | P/A      |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1  | GAUDIOSO DIONIGI    | SINDACO   | Presente |
| 2  | BUONO SERGIO        | ASSESSORE | Assente  |
| 3  | DI COSTANZO DANIELA | ASSESSORE | Presente |
| 4  | DI MEGLIO RAFFAELE  | ASSESSORE | Presente |
| 5  | MANGIONE EMANUELA   | ASSESSORE | Assente  |

Partecipa alla seduta Segretario Comunale la Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- R.D. 27.7.1934, nr. 1265 (TU.LL.SS.);
- legge 8.3.1968, nr. 221;
- legge 2.4.1968, nr. 475;
- D.P.R. 2J.8.1971, nr. 1275;
- legge regionale della Campania 8.5.1985, nr. 13;
- legge 8.11.1991, nr. 362;
- art. 11 del DL n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012;

### PREMESSO CHE:

o con nota Prot . 2B22.0221072 del 27/04/2022 la Giunta Regionale della Campania - D.G. 04 - U.O.D. 06 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Politica del Farmaco e Dispositivi l'avvio al procedimento indirizzato alla attuazione della revisione delle piante organiche delle farmacie di tutti i Comuni della regione, relativa all'anno 2022. Tale procedimento, così come disposto dall'art. 2 della L. nr. 475/1968, come modificato dall'art. 11 del DL n. 1/2012 convertito in L. n. 27/2012, viene a determinarsi sulla base della popolazione residente, in ogni singolo Comune (riferimento al 31.12.2022), e/o di eventuali esigenze di viabilità e topografiche, al fine di acquisire, da parte della Regione, di elementi di conoscenza manifestate dai Comuni, quali enti competenti, dalle AA.SS.LL. e dagli Ordini Provinciali dei Farmacisti, così come disciplinato dalla sopra richiamata normativa, in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività residue in capo all'Ente Regione;

o con Decreto Dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 ad oggetto "CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ASSEGNAZIONE DI SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO DELLA REGIONE CAMPANIA BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE AGC ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO N. 29 DEL 23.05.2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - AGGIORNAMENTO SEDI - MODALITA' DI ASEGNAZIONE DELLE SEDI AI VINCITORI" la Regione Campania ha tra l'altro stabilito: a) di aggiornare, ai sensi dell'art. 11 della legge di conversione n. 27/2012, l'elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare al primo interpello, pari a n. 182, così come da Allegato B .....; di approvare la graduatoria definitiva di cui all'Allegato A, dei candidati partecipanti al concorso straordinario D.D. AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 - Bando di Concorso Straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in applicazione dell'art. 11, co. 3, D. L. 24.03.2012 n. 27 e s.m.i.; d) di dare avvio al procedimento di interpello mediante le seguenti modalità, così come stabilite fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 31 del 21 Marzo 2022 dall'art. 10 del bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale AGC Assistenza Sanitaria Settore Farmaceutico n. 29 del 23.05.2013 (BURC n. 32 del 10.06.2013);

CONSIDERATO CHE il procedimento di revisione viene realizzato per perseguire un pubblico interesse e, con esso, si può procedere:

- alla istituzione di nuove sedi:

1. basato sul criterio meramente demografico — art. 1 della L. nr. 362/1991 come modificato dall'art. 11 del DL n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012, in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;

2. basato sul criterio topografico — art. 2 della L. nr. 362/1991 — motivando, ampiamente ed accuratamente, le particolari condizioni topografiche e di viabilità che ricorrono per la avanzata richiesta;

- alla ridefinizione delle sedi esistenti (per istituzione di nuove o per la soppressione di quelle vacanti e soprannumerarie);

- al decentramento delle farmacie (basato sul criterio urbanistico - art. 5 della L. nr. 362/1991);

- alla conferma della pianta organica (quando non sussistano le condizioni e non ricorrano i presupposti per l'istituzione di nuove sedi oppure l'opportunità di rivedere le perimetrazioni esistenti);

LETTO l'articolo 11 della citata Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" il cui comma 1 prevede che <Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso>;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 57 del 17.04.2012 con la quale il Comune di Barano d'Ischia ha istituito una nuova (terza) farmacia nel Comune di Barano D'Ischia in località Fiaiano, nella considerazione che dai parametri stabiliti dalla norma in questione era possibile istituire una nuova farmacia (al 31 dicembre 2010 la popolazione residente nel Comune di Barano D'Ischia era pari a 10.083 abitanti);

RILEVATO CHE al 31.12.2021 la popolazione residente nel Comune di Barano d'Ischia risulta pari a 9.876;

RIBADITA la facoltà del mantenimento della terza farmacia ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, pur in presenza di diminuzione della popolazione ma nella considerazione che la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui all'art. 1 lett. a) risulta superiore al 50% per parametro stesso di una farmacia ogni 3.300 abitanti (popolazione complessiva 9.876 – popolazione per n. 2 farmacie 6.600 = popolazione eccedente 3.276 = superiore al 50% (pari a 1.650) del parametro stesso;

RITENUTO pertanto CONFERMARE la vigente pianta organica, quindi senza nessuna variazione nel numero di sedi pari a TRE e nella dislocazione = Terza Farmacia nella frazione di Fiaiano, così usufruendo della facoltà di mantenimento della terza farmacia ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, pur in presenza di diminuzione della popolazione ma nella considerazione che la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui all'art. 1 lett. a) risulta superiore al 50% per parametro stesso di una farmacia ogni 3.300 abitanti (popolazione complessiva 9.876 – popolazione per n. 2 farmacie 6.600 = popolazione eccedente 3.276 = superiore al 50% (pari a 1.650) del parametro stesso; così da favorire l'accessibilità all'assistenza farmaceutica da parte di un maggior numero di abitanti possibile, su un territorio complessivo di 10,96 km<sup>2</sup> suddiviso in 6 (sei) frazioni e dove la frazione di Fiaiano, estesa su circa 3,5 km<sup>2</sup> ha registrato negli ultimi dieci anni un aumento di abitanti (oggi circa 2.200) e un incremento/presenza, delle infrastrutture commerciali

(ipermercato), sociali (S.I.R. – Struttura di Ricovero e Centro Salute Mentale del Distretto 36 dell'ASL NA2 NORD), di culto (due chiese) e sportive (Centro Sportivo Polivalente e campo bocce) , nella considerazione che le altre due farmacie distano quasi 3 Km;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti;

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art. 49 Tuel;

Con votazione unanime favorevole;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte

STABILIRE di CONFERMARE la vigente pianta organica delle farmacie del Comune di Barano d'Ischia, quindi senza nessuna variazione nel numero di sedi pari a TRE e nella dislocazione = Terza Farmacia nella frazione di Fiaiano, rispetto alla precedente deliberazione di G.C. n. 57 del 17.04.2012, così usufruendo della facoltà di mantenimento della terza farmacia ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della Legge 24 marzo 2012, n. 27, pur in presenza di diminuzione della popolazione ma nella considerazione che la popolazione eccedente rispetto al parametro di cui all'art. 1 lett. a) risulta superiore al 50% per parametro stesso di una farmacia ogni 3.300 abitanti (popolazione complessiva 9.876 – popolazione per n. 2 farmacie 6.600 = popolazione eccedente 3.276 = superiore al 50% (pari a 1.650) del parametro stesso; così da favorire l'accessibilità all'assistenza farmaceutica da parte di un maggior numero di abitanti possibile, su un territorio complessivo di 10,96 km<sup>2</sup> suddiviso in 6 (sei) frazioni e dove la frazione di Fiaiano, estesa su circa 3,5 km<sup>2</sup> ha registrato negli ultimi dieci anni un aumento di abitanti (oggi circa 2.200) e un incremento/presenza, di infrastrutture commerciali (ipermercato), sociali (S.I.R. – Struttura di Ricovero e Centro Salute Mentale del Distretto 36 dell'ASL NA2 NORD), di culto (due chiese) e sportive (Centro Sportivo Polivalente e campo bocce), nella considerazione che le altre due farmacie distano quasi 3 Km;

DARE MANDATO al Responsabile del IV Settore dell'invio della presente alla Giunta Regionale della Campania - DG 04 - UOD 06 – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale – Politica del Farmaco e Dispositivi;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**  
**IL PRESIDENTE**                      **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. DIONIGI GAUDIOSO**           **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.  
dal 21/06/2022 al 6/07/2022

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

**ESECUTIVITA'**

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

---

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5042 del 21/06/2022 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**